



C O P I A

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 56 del 2016

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al **Verbale n.° 05A/RG/15 del 11.03.2015 – Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Distretto di Ragusa**

Il Direttore Generale

Visto il verbale di sopralluogo del 05.02.2015, ore 07,30, redatto dal Dott. ANTOCI Eugenio, quale Dirigente Medico Veterinario U.P.G., che ha effettuato le operazioni di verifica adempimento delle prescrizioni, in riferimento al controllo ispettivo avvenuto in data 15.12.2014 presso l'allevamento bovino Cod. Az. IT009RGD41, sito a Ragusa in C/da Lusìa-Gelso, di cui è titolare il Sig. MIGLIORE Orazio, nato a Modica il 06.10.1946 ed ivi residente in C.so Mazzini n.° 65, che dopo aver ascoltato la lettura del verbale medesimo si è rifiutato di sottoscriverlo;

Visto il verbale di contestazione P.V. 05A/RG/15 dell'11.03.2015, ore 09,00, redatto - presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Ragusa – dallo stesso Dott. ANTOCI Eugenio, in riferimento ai fatti accertati il 05.02.2015 con il verbale di sopralluogo di cui sopra, presso l'azienda di allevamento bovini del Sig. MIGLIORE Orazio, sopra generalizzato;

Atteso che a carico del Sig. MIGLIORE Orazio, nella sua qualità di titolare dell'allevamento, è stata accertata la violazione dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n.° 58/2004 *per avere omesso di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla Banca Dati Nazionale e specificatamente il decesso del bovino identificato con m.a. IT088990255247*;

Considerato che tale violazione, sanzionata ai sensi del medesimo art. 3, comma 1 del D. Lgs. n.° 58/2004, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 600,00 per ogni capo di cui non si è notificato il decesso, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 200,00 x 1 capo bovino (*corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandata A.G. n.° 76268666346-7 del 16.03.2015, ritirata in data 17.03.2015, al Sig. MIGLIORE Orazio, quale titolare dell'allevamento bovino Cod. Az. IT009RGD41, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di **€. 200,00** ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 736/16/ASP.Rg.Vet.Rg. del 09.02.2016 a firma del Dott. Francesco Salonia, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, relativo al verbale di contestazione n.° **05A/RG/15**, dichiarando che scaduti i termini di cui all'art. 16 della L.689/81, non risulta che il Sig. MIGLIORE Orazio abbia provveduto al pagamento della somma dovuta;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è, pertanto, da ascrivere al Sig. **MIGLIORE Orazio**, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura minima del 5%, pari ad €. 10,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **MIGLIORE Orazio**, nato a Ragusa il 06.10.1946 e residente a Modica in C.so Mazzini n.° 65, quale Titolare dell'omonimo allevamento IT009RGD41, sito a Ragusa in C/da Lusìa-Gelso, il pagamento della somma totale di € **210,00** (euro duecentodieci/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, (**l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%**).

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 210,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 276,00 (euro duecentosettantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **MIGLIORE Orazio**, nato a Ragusa il 06.10.1946 e residente a Modica in C.so Mazzini n.° 65;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Distretto Veterinario di Ragusa-Via Mongibello, 72 - 97100 RAGUSA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 19/05/2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



